

# REGOLAMENTO COMUNALE DI ALTO MALCANTONE

(del 16 dicembre 2014, aggiornato il [data] dicembre 2024)

GLI STRALCI SONO IN ROSSO BARRATO, LE MODIFICHE/AGGIUNTE IN VERDE

## Preambolo

Il Comune di Alto Malcantone promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.


Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

## TITOLO I Disposizioni generali

---

<b>Campo d'applicazione</b>	<b>Art. 1</b> Il presente regolamento comunale compendia ed integra la Legge Organica Comunale (in seguito LOC), il regolamento d'applicazione della Legge Organica Comunale (in seguito RALOC) ed il Regolamento sulla gestione finanziaria e la sulla contabilità dei Comuni (RgfC).
<b>Nome – Frazioni</b>	<b>Art. 2</b> <sup>1</sup> Il nome del Comune è Alto Malcantone.  <sup>2</sup> I limiti territoriali del Comune sono definiti dalla mappa catastale.  <sup>3</sup> Il Comune comprende le frazioni di Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia e Breno.
<b>Sigillo – Stemma</b>	<b>Art. 3</b> <sup>1</sup> Lo stemma comunale è rappresentato da uno scudo color blu (pantone process Cyan CVU), con una foglia di castagno di color giallo (oro) (pantone no. 115 CVU) posta in banda da sinistra verso destra.  <sup>2</sup> Il sigillo in metallo ha un diametro di 30 mm e porta il nome del Comune di Alto Malcantone e la foglia contenuta nello stemma; l'adozione è di competenza del Municipio.  <sup>3</sup> È conferito valore ufficiale ai duplicati del sigillo confezionati in gomma e quelli in metallo per l'apposizione di impronte a secco.

### STEMMA



<sup>4</sup> Appartengono al Comune in tal senso anche gli stemmi riprodotti nell'allegato 1 appartenenti agli ex Comuni di Arosio, Breno, Fescoggia, Mugena e Vezio, ora frazioni, entrati a far parte del Comune di Alto Malcantone nel 2005 a seguito di aggregazione.

<sup>5</sup> *Gli stemmi degli ex Comuni potranno esser dati in concessione d'uso agli enti Comunali di diritto pubblico e alle associazioni con sede e attive sul territorio secondo modalità che saranno regolate dal Municipio tramite una specifica ordinanza.*

## TITOLO II Organizzazione politica del Comune

---

### Capitolo I Gli organi del Comune

**Organi**

**Art. 4** Gli organi del Comune sono:  
a) l'Assemblea comunale;  
b) il Consiglio comunale;  
c) il Municipio

### Capitolo II L'Assemblea comunale

**Composizione**

**Art. 5** L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

**Attribuzioni**

**Art. 6** <sup>1</sup>L'assemblea per scrutinio popolare:  
a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;  
b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale (artt. 75 e 76 LOC).  
Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale.

<sup>2</sup>Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

### Capitolo III Il Consiglio comunale

**Composizione - Elezione**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il Consiglio comunale si compone di 21 (ventuno) membri.

<sup>2</sup>Elezione, eleggibilità, incompatibilità, costituzione e attribuzioni sono disciplinati dalla Legge organica comunale e dai relativi regolamenti di applicazione; inoltre da leggi speciali.

**Attribuzione - deleghe**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.

<sup>2</sup>Sono riservate le competenze delegate al Municipio giusta l'art. 9 del presente Regolamento.

## Competenze delegate

### a) materie

**Art. 9** <sup>1</sup>Il Municipio, entro i limiti e secondo le modalità stabiliti dal diritto cantonale (art. 13 cpv. 2 LOC e art. 5a RALOC), esercita per delega del Consiglio comunale competenze decisionali nei seguenti ambiti:

- spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC) fino ad un importo di fr. ~~30'000~~ 60'000 per singolo investimento;
- esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. ~~30'000~~ 60'000 per singola progettazione o opera;
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. ~~30'000~~ 60'000;
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. l LOC), fino ad un importo di causa di fr. ~~30'000~~ 60'000;

### b) importo massimo

<sup>2</sup>L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare fr. ~~100'000~~ 400'000.

### c) Referendum facoltativo

<sup>3</sup>Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

## Ufficio presidenziale – Composizione e supplenza

**Art. 10** <sup>1</sup>L'Ufficio presidenziale è composto da:

- a) un presidente;
- b) un vicepresidente;
- c) due scrutatori

<sup>2</sup>Le cariche non sono obbligatorie.

<sup>3</sup>In caso d'assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal vicepresidente e, in assenza di questo, da uno scrutatore da designarsi a sorte; qualora anche gli scrutatori siano assenti, il Consiglio comunale, sotto la direzione del consigliere più anziano per età designa un presidente seduta stante.

## Sessioni e convocazioni

**Art. 11** <sup>1</sup>Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno entro i termini stabiliti dalla LOC.

<sup>2</sup>Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'art. 49 LOC.

<sup>3</sup>Il Consiglio comunale può riunirsi in sessione straordinaria secondo l'art. 50 LOC.

<sup>4</sup>Le modalità delle relative convocazioni sono disciplinate dagli artt. 50 e 51 LOC.

## Luogo

**Art. 12** Il Consiglio comunale si riunisce nella sala a ciò destinata nella sede comunale.

## Pubblicità

**Art. 13** <sup>1</sup>Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

### a) Pubblico

<sup>2</sup>Il pubblico assiste in silenzio, nello spazio a lui riservato, senza manifestare approvazione o disapprovazione né turbare in qualsiasi modo la discussione.

b) <b>Organi di informazione</b>	<p><sup>3</sup>Gli organi d'informazione partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati.</p> <p><sup>4</sup>La facoltà di registrare e di riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata alla preventiva approvazione del Presidente, previa consultazione con i capi gruppo, riservata l'eventuale decisione ultima della maggioranza dei votanti nei casi di contestazione. Il diniego del consenso dovrà essere sorretto da motivi di interesse pubblico prevalenti.</p>
c) <b>Sedute informative</b>	<p><sup>6</sup>Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere tematiche di interesse comunale, avvalendosi eventualmente di tecnici o specialisti del ramo, riservati gli art. 104 e 105 LOC.</p>
<b>Funzionamento</b>	<p><b>Art. 14</b> <sup>1</sup>Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. A giudizio del Presidente, egli può pretendere la parola una terza volta.</p> <p><sup>2</sup>In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.</p> <p><sup>3</sup>Il Sindaco e i Municipalisti possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno della proposta municipale; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su oggetti particolari.</p>
<b>Modalità di discussione</b>	<p><b>Art. 15</b> Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i relatori di maggioranza e minoranza;</li> <li>b) i commissari che hanno firmato con riserva;</li> <li>c) il portavoce dei gruppi</li> <li>d) i singoli consiglieri comunali</li> <li>e) il Municipio</li> </ul>
<b>Sistema di voto</b>	<p><b>Art. 16</b> <sup>1</sup>Le votazioni, comprese quelle riguardanti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza, avvengono per alzata di mano; possono svolgersi per appello nominale o per voto segreto se è deciso dalla maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.</p> <p><sup>2</sup>L'approvazione di Regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.</p>
<b>Verbale</b>	<p><b>Art. 17</b> <sup>1</sup>Le disposizioni generali sulla tenuta del verbale sono definite dagli art. 24 e 62 LOC.</p> <p><sup>2</sup>Il verbale delle risoluzioni è approvato alla fine di ogni trattanda.</p> <p><sup>3</sup>Il riassunto della discussione è verbalizzato con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.</p>
<b>Interrogazioni</b>	<p><b>Art. 18</b> <sup>1</sup>Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.</p> <p><sup>2</sup>Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.</p> <p><sup>3</sup>Il Municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali. Parimenti può procedere l'interrogante.</p>

**Interpellanze e mozioni**

**Art. 19** Le procedure relative alle interpellanze ed alle mozioni sono disciplinate dagli artt. 66 e 67 LOC e artt. 14 e 17 RALOC.

Capitolo IV

**Le Commissioni del Legislativo**

**Commissioni**  
a) **Permanenti**

**Art. 20** <sup>1</sup>Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:

- a) gestione;
- b) petizioni;
- c) edilizia e opere pubbliche.

b) **Speciali**

<sup>2</sup>E' data facoltà al Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

**Composizione**

**Art. 21** <sup>1</sup>Le Commissioni permanenti sono composte di 5 membri, nelle quali devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.

<sup>2</sup>I membri stanno in carica per l'intero quadriennio.

<sup>3</sup>Il Consiglio comunale ha la facoltà di nominare un maggior o minor numero di membri nelle Commissioni speciali.

**Organizzazione interna**

**Art. 22** Le Commissioni nominano nel loro seno, in occasione della prima seduta, un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario.

**Forma, convocazione e funzionamento**

**Art. 23** <sup>1</sup>Le Commissioni sono convocate dal Presidente direttamente o per il tramite della Cancelleria comunale.

<sup>2</sup>Le Commissioni tengono un verbale delle riunioni.

**Competenze**  
a) **Gestione**

**Art. 24** La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 179, 181 LOC e art. 31 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC)

b) **Petizioni**

**Art. 25** <sup>1</sup>La Commissione delle petizioni si pronuncia in generale sulle questioni attinenti a normative o oggetti di natura giuridica.

<sup>2</sup>In particolare:

- a) sull'adozione o la variazione di regolamenti, convenzioni, statuti;
- b) sulle domande di concessione dell'attinenza;
- c) sulle dimissioni di Consiglieri comunali;
- d) sulle istanze a intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere;
- e) sulle questioni di toponomastica;
- f) sui ricorsi di competenza del Consiglio comunale, riservate eventuali disposizioni particolari.

<sup>3</sup>Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 lett. b ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

c) Edilizia e opere pubbliche	<p><b>Art. 26</b> <sup>1</sup>La Commissione edilizia ed opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico ed urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche nonché preavvisare le modifiche del piano regolatore e altre normative edificatorie, quanto l'esame non è demandato dal Legislativo ad una commissione speciale.</p> <p><sup>2</sup>Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 181 cpv. 3 lett. b ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.</p>
Obbligo di discrezione	<p><b>Art. 27</b> I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.</p>
Consulenze specialistiche	<p><b>Art. 28</b> Per l'esame di oggetti che esigono particolari esigenze tecniche, le Commissioni possono chiedere al Municipio di avvalersi della consulenza di specialisti.</p>

## Capitolo V Il Municipio

Composizione	<p><b>Art. 29</b> Il Municipio è composto da 5 (cinque) membri.</p>
Competenze e facoltà di delega	<p><b>Art. 30</b> <sup>1</sup>Il Municipio esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 106, 107, 110 e 112 LOC, da leggi speciali, inoltre le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.</p> <p><sup>2</sup>Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante all'Esecutivo; può inoltre delegare facoltà di spese di gestione corrente come pure le competenze decisionali secondo l'art. 13 Legge edilizia cantonale (LE) e l'art. 8 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).</p> <p><sup>3</sup>Portata e limiti delle deleghe sono stabilite tramite ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe e attua i necessari controlli.</p> <p><sup>4</sup>Contro le decisioni emanate dalle istanze subordinate nell'esercizio delle deleghe è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.</p>
Perquisizioni domiciliari	<p><b>Art. 31</b> I membri del Municipio e i funzionari comunali indicati dal Municipio sono designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari conformemente alle leggi superiori.</p>
Norme comportamentali	<p><b>Art. 32</b> Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri della Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato.</p>
Modalità e svolgimento delle sedute municipali; pubblicazione di risoluzioni	<p><b>Art. 33</b> <sup>1</sup>Le modalità e lo svolgimento delle sedute municipali sono disciplinate dagli artt. 92 e segg. LOC.</p> <p><sup>2</sup>Le pubblicazioni delle risoluzioni all'albo avvengono secondo le modalità sancite dall'art. 111 LOC e da leggi speciali. Sono riservati i disposti della Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato.</p>

**Spese non preventivate** **Art. 34** Il Municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo annuo complessivo di Fr. 30'000.

**Assemblee di frazione** **Art. 35** <sup>1</sup>Vengono istituite le assemblee di frazione.

<sup>2</sup>Le stesse sono composte dalle persone residenti nella relativa frazione, indipendentemente dall'età e nazionalità.

<sup>3</sup>Le assemblee di frazione sono convocate dal Municipio almeno due volte durante il quadriennio o qualora il 10% dei residenti ne faccia esplicita richiesta.

<sup>4</sup>Le assemblee di frazione, che possono darsi una loro organizzazione interna, esercitano esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative alle rispettive frazioni.

## Capitolo VI Dicasteri, commissioni, delegazioni

**Dicasteri** **Art. 36** Il Municipio, per agevolare l'esame degli oggetti di sua pertinenza, si divide in dicasteri secondo le norme della LOC.

**Commissioni e delegazioni obbligatorie; delegati comunali negli enti esterni** **Art. 37** <sup>1</sup>Durante la sua seduta costitutiva, il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni municipali previste da leggi o regolamenti particolari:

- a) delegazione tributaria (5 membri)
- b) commissione scolastica (5 membri)

<sup>2</sup>Di ogni Commissione e delegazione deve far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.

<sup>3</sup>Durante la sua seduta costitutiva, il Municipio designa:

- a) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune fa parte, riservate le competenze di designazione del consiglio comunale;
- b) il delegato comunale in seno all'Autorità di protezione regionale (ARP) ed il suo sostituto;
- c) il delegato ed il sostituto per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso in forza alle norme della Legge tributaria;
- d) gli esaminatori dei candidati alla naturalizzazione.

<sup>4</sup>Nelle funzioni di cui ai cpv. 1, 2 e 3 possono essere nominati dipendenti comunali.

**Dichiarazione di fedeltà** **Art. 38** I membri della Delegazione tributaria nonché il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

**Art. 39** <sup>1</sup>Il Municipio può avvalersi di altre commissioni o delegazioni appositamente nominate, per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.

<sup>2</sup>Le commissioni e le delegazioni si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, e preavvisando e proponendo allo stesso le misure da attuare.

### TITOLO III I dipendenti comunali

---

#### Capitolo I Norme generali

Dipendenti -  
Funzioni e doveri  
di servizio

**Art. 40** <sup>1</sup>I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico dei collaboratori del Comune.

<sup>2</sup>Sono riservate le norme della specifica legislazione cantonale per quanto riguarda i docenti dell'Istituto scolastico.

#### Capitolo II Altre funzioni

Il perito comunale

**Art. 41** Il Municipio nomina ogni quadriennio, entro quattro mesi dalla sua elezione, un perito comunale ed un supplente.

Funzioni

**Art. 42** <sup>1</sup>Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati, le stime dei beni mobili ed immobili e le valutazioni di danni o altri accertamenti e perizie.

<sup>2</sup>La retribuzione dei periti e di regola a carico dei richiedenti.

Supplenza

**Art. 43** In caso di impedimento o di collisione d'interesse il perito comunale è sostituito dal supplente.

Dichiarazione di fedeltà

**Art. 44** Il perito comunale degli immobili locativi ed il supplente prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Altri dipendenti

**Art. 45** Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercita le mansioni assegnate dalle leggi federali e cantonali in materia.

TITOLO IV  
**Onorari, diarie, indennità, stipendi e  
finanziamento dei gruppi politici**

---

<b>Emolumenti del corpo municipale</b>	<p><b>Art. 46</b> I membri del Municipio percepiscono annualmente i seguenti onorari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sindaco: Fr. 6'000.-</li><li>- Vicesindaco: Fr. 4'000.-</li><li>- Municipali: Fr. 3'000.-</li></ul> <p>Inoltre ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni seduta alla quale presenziano.</p>
<b>Diarie e indennità per impegni straordinari e missioni fuori comune</b>	<p><b>Art. 47</b> <sup>1</sup>Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle Commissioni, delle Delegazioni, ricevono le seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per impegni di durata fino a mezza giornata (oltre 2 ore) Fr. 80.-</li><li>b) per una giornata (oltre 5 ore) Fr. 160.-</li></ul> <p><sup>2</sup>Per missioni fuori comune vengono rimborsare le spese effettivamente sopportate e giustificate in base al tariffale dei mezzi pubblici. In via subordinata, sono applicabili le prescrizioni previste nel regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali.</p>
<b>Indennità di seduta delle commissioni del consiglio comunale</b>	<p><b>Art. 48</b> <sup>1</sup>Ai consiglieri comunali viene corrisposta un'indennità pari a Fr. 50.- per seduta del Consiglio comunale e delle sue commissioni.</p> <p><sup>2</sup>I membri delle Commissioni legislative o speciali ricevono un'indennità di Fr. 50.- per ogni riunione alla quale partecipano.</p>
<b>Indennità delegati</b>	<p><sup>3</sup>Ai delegati nei consorzi e negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte, viene corrisposta un'indennità di Fr. 50 per la partecipazione a sedute e/o riunioni. Ai delegati in seno a tali enti, e ai quali viene già corrisposto un gettone di presenza, non è dovuto alcun indennizzo dal Comune.</p>
<b>Stipendio dipendenti</b>	<p><b>Art. 49</b> I dipendenti comunali ricevono lo stipendio previsto dal Regolamento organico dei collaboratori del Comune.</p>
<b>Retribuzione perito comunale</b>	<p><b>Art. 50</b> Il Perito comunale riceve una retribuzione che va a carico del richiedente, in base alle tariffe emanate dall'autorità cantonale.</p>
<b>Importi soggetti agli oneri sociali</b>	<p><b>Art. 51</b> Gli importi dagli artt. 46-50 sono da considerarsi al lordo degli oneri sociali.</p>
<b>Finanziamento</b>	<p><b>Art. 52</b> <sup>1</sup>Ogni gruppo politico ha diritto ad un'indennità annua di Fr. 150.- per ogni consigliere comunale eletto. I gruppi come pure i movimenti politici che non costituiscono gruppo ai sensi dell'art. 73 LOC, e che intendono vantare il diritto alla corresponsione delle indennità annuali spettanti ai relativi consiglieri comunali, sono tenuti a farne richiesta al Municipio entro 30 giorni dall'esito delle elezioni.</p> <p><sup>2</sup>Per il calcolo dell'indennità fa stato la situazione dei rappresentanti in seno al Consiglio comunale al 1° maggio di ogni anno.</p>

TITOLO V  
**Gestione finanziaria e contabilità**

---

<b>Principio</b>	<b>Art. 53</b> La gestione finanziaria si fonda sui principi enunciati nella LOC nonché nel Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC) e nelle singole direttive emanate dall'autorità superiore.
<b>Incassi e pagamenti</b>	<b>Art. 54</b> <sup>1</sup> Il Comune tiene un conto corrente postale e i necessari conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti.  <sup>2</sup> Sono riservate le tasse di cancelleria che vengono incassate in contanti e riversate periodicamente su un conto corrente.
<b>Autorizzazione a riscuotere in contanti</b>	<b>Art. 55</b> <sup>1</sup> Il Segretario comunale, nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato riversamento.
<b>Diritto di firma</b>	<b>Art. 56</b> <sup>1</sup> Il Segretario comunale, ed in caso di assenza il Segretario aggiunto, il Sindaco e il Vicesindaco hanno diritto di firma collettiva a due per le operazioni relative ai conti correnti.  <sup>2</sup> Il Municipio può conferire ad altri funzionari il diritto di firma collettiva di cui sopra.
<b>Organo di controllo interno e sistema di gestione della qualità</b>	<b>Art. 57</b> <sup>1</sup> Per agevolare il compito del controllo amministrativo, il Municipio può nominare una commissione disegnata con esclusivi criteri di professionalità, o avvalersi di specialisti.  <sup>2</sup> Il Municipio può inoltre dotare l'amministrazione di un sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 180 LOC.

TITOLO VI  
**I beni comunali**

---

Capitolo I  
**Disposizioni generali**

- Suddivisione**                    **Art. 58** I beni comunali si suddividono in:  
a) beni amministrativi;  
b) beni patrimoniali.
- Amministrazione  
Alienazione  
Locazione**                    **Art. 59** La loro amministrazione come pure alienazione e locazione sono disciplinati dagli artt. 162 e segg. LOC.
- Protezione,  
autorizzazione,  
concessioni**                    **Art. 60** <sup>1</sup>Il Municipio può emanare decisioni di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale, avuto riguardo delle disposizioni del Regolamento specifico e di leggi speciali.
- <sup>2</sup>Il Municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale.

Capitolo II  
**I beni amministrativi**

- Basi legali**                    **Art. 61** Le norme concernenti l'uso dei beni amministrativi del Comune di Alto Malcantone sono disciplinate nel rispettivo Regolamento gestione dei beni amministrativi (del 27 ottobre 2005).

Capitolo III  
**Prestazioni obbligatorie**

- Prestazioni obbligatorie**                    **Art. 62** In caso di catastrofi naturali quali alluvioni, terremoti ed altre calamità simili e di eventi eccezionali, il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO VII  
**Norme di polizia**

---

- Principio**                    **Art. 63** <sup>1</sup>Al Municipio spetta il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica.
- <sup>2</sup>Per lo svolgimento dei compiti di polizia il Comune stabilisce inoltre - tramite convenzioni - collaborazioni in base a quanto previsto dalla Legge cantonale sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) e dal relativo Regolamento (RLCPol).
- <sup>3</sup>Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.
- Rumori molesti**                    **Art. 64** <sup>1</sup>Sono vietati i rumori che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, l'abbaiare continuo dei cani ed in genere ogni rumore molesto, inutile o assordante provocato da mezzi sia in sosta che in moto, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
- <sup>2</sup>Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

## Quiete notturna

**Art. 65** <sup>1</sup>Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 sono vietati, all'interno ed in vicinanza dell'abitato, rumori molesti e inutili.

<sup>2</sup> Il Municipio disciplina ogni altro aspetto tramite Ordinanza municipale dettagliata.

~~<sup>2</sup>Al sabato è vietata l'esecuzione di lavori con macchinari e utensili rumorosi prima delle 9.00 e dopo le 19.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi.~~

~~<sup>3</sup>Le attività moleste sono vietate di domenica e nei giorni festivi.~~

## Lavori festivi

**Art. 66** <sup>1</sup>Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchine ed utensili rumorosi nei giorni festivi legalmente riconosciuti.

<sup>2</sup>Lavori di fienagione, raccolto e cure straordinarie alla vite sono ammessi anche nei giorni festivi.

~~<sup>3</sup>Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia. Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle autorità cantonali, in deroga al capoverso 1 del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto nei settori quali l'edilizia e/o la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00 salvo disposizioni contrarie del Municipio.~~

## Sicurezza generale

**Art. 67** <sup>1</sup>Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.

<sup>2</sup>L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni tali di evitarlo.

<sup>3</sup>Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

## Siepi e muri di cinta

**Art. 68** <sup>1</sup>I proprietari di terreni fronteggianti strade e sentieri comunali sono tenuti alla manutenzione generale dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti onde garantire la sicurezza dei passanti e in modo da non impedire la visuale e la sicurezza del traffico (art. 50 Legge sulle strade).

<sup>2</sup>In caso di inadempienza il Municipio, dopo regolare intimazione, può ordinare le necessarie misure per eliminare gli inconvenienti, provvedendo all'esecuzione dei lavori di ripristino a spese del proprietario.

## Pulizia e manutenzione dei fondi privati

### a) in generale

**Art. 69** <sup>1</sup>I terreni di proprietà privata devono essere mantenuti in uno stato decoroso, ordinato e privo di pericoli per i terzi.

<sup>2</sup>In caso di inadempienza il Municipio assegna un congruo termine al proprietario affinché provveda ad eseguire la pulizia e la manutenzione del fondo mediante taglio della vegetazione, sistemazione del terreno e sgombero del materiale estraneo sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

**(vedi messaggio 303/2024)**

- b) **Lotta alla zanzara tigre** <sup>3</sup>Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato esporre all'aperto contenitori colmi di acqua stagna o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.
- Lavori stradali** **Art. 70** <sup>1</sup>Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, è necessaria l'autorizzazione del Municipio.
- <sup>2</sup>Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.
- Affissioni** **Art. 71** Sono vietate le affissioni e le rappresentazioni grafiche di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio. Sono riservati i disposti della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.
- Esercizi pubblici** **Art. 72** <sup>1</sup>Gli esercizi pubblici sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale.
- a) **In generale**
- b) **Deroghe d'orario** <sup>2</sup>Il Municipio può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di dieci giorni.
- <sup>3</sup>In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco che farà ratificare la sua decisione del Municipio alla più prossima seduta o a che ne fa le veci, oppure, su delega, all'amministrazione comunale.
- <sup>4</sup>Il Municipio può concedere deroghe ai disposti degli articoli precedenti, solo in casi particolari e motivati.
- Tasse** **Art. 73** Il Municipio, per quanto riguarda le decisioni di sua competenza in materia, può prelevare una tassa da fr. 50.- a fr. 80.-. L'ammontare della tassa è fissata dal Municipio in via di ordinanza.

## TITOLO VIII Banche dati

---

### Gestione degli archivi di dati

**Art. 74** <sup>1</sup>Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dei dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

<sup>2</sup>L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

<sup>3</sup>Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

### Gestione dei dati personali in virtù del diritto superiore

**Art. 75** <sup>1</sup> Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

<sup>2</sup>Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente quelle riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti d'accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

## TITOLO IX Norme varie, finali e abrogative

---

### Contravvenzioni e multe

**Art. 76** <sup>1</sup>Il Municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata secondo la procedura prevista dalla LOC.

### Ammontare

<sup>2</sup>L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di Fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

<sup>3</sup>La procedura è stabilita dagli articoli 147 e segg. LOC.

### Diritto suppletorio

**Art. 77** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni della LOC e i relativi Regolamenti di applicazione (RALOC e RgfC), nonché i disposti di legge speciale eventualmente applicabili.

### Entrata in vigore

**Art. 78** <sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

<sup>2</sup>Dell'approvazione del nuovo regolamento verrà dato avviso agli albi comunali e sul portale internet del Comune. Un esemplare in formato cartaceo sarà consegnato dal Municipio ai cittadini che ne fanno richiesta.

### Disposizione abrogativa

**Art. 79** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale del 27 ottobre 2005 nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

**\*\*\***

**Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre 2014**

**Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 9-RE-13179 del 18 marzo 2015**

**Modifica dell'art. 66 cpv. 3 approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 2020.**

**Approvazione Sezione degli enti locali della modifica dell'art. 66 cpv. 3 avvenuta con risoluzione RE – 00082 il 25 febbraio 2021.**


**Approvato dal Consiglio comunale il 28 settembre 2021 e ratificato dalla Sezione degli enti locali il 16 dicembre 2021.**

**Modifica dell'art. 35 cpv. 3 a seguito dell'accettazione della mozione del Gruppo AltoMalcantone Forum del 5 luglio 2021: "Vicinanza alla popolazione: assemblee di frazione ogni 2 anni" avvenuta in data 11 aprile 2022 e approvato dalla Sezione degli enti locali in data 5 luglio 2022.**

**Modifica artt. 65 e 66 in attesa decisione Consiglio comunale.**

**Allegato 1 – Stemmi degli ex Comuni**


**Arosio**



**Breno**



**Fescoggia**



**Mugena**



**Vežio**

